



PROVINCIA DI MANTOVA
AVVISO PER LA NOMINA DEL REVISORE LEGALE DELL'AZIENDA SPECIALE
“UFFICIO DI AMBITO DI MANTOVA”

La Provincia di Mantova deve procedere alla nomina di un revisore legale per l'attività di revisione economico finanziaria dell'Azienda Speciale per l'organizzazione ed attuazione del servizio idrico integrato denominata “UFFICIO D'AMBITO DI MANTOVA” ai sensi dell'articolo 19 dello statuto dell'Azienda.

Gli interessati a far parte dell'organismo di revisione legale dell'Azienda “UFFICIO D'AMBITO DI MANTOVA”

SONO INVITATI

ad inviare alla Provincia di Mantova – secondo le modalità sotto specificate, domanda **corredata da curriculum professionale datato e firmato**, con indicazione del titolo di studio e dell'esperienza professionale acquisita.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli n.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, gli interessati sono tenuti all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni richieste dall'ordinamento giuridico per la nomina di cui all'oggetto, secondo il seguente schema:

nome e cognome _____

dichiarazioni ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:

- luogo e data di nascita _____
- residenza _____
- di godere dei diritti civili e politici _____
- professione _____
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché di non essere decaduto da un precedente impiego;
- di non avere subito condanne per uno dei reati contemplati all'art. 10 del Dlgs 31-12-2012 n. 235 “incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali” (**vedi nota in calce *1**) applicabile ai sensi del comma 2 a qualsiasi altro incarico la cui nomina sia di competenza del Presidente e non avere procedimenti penali in corso per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione;
- di essere iscritto al registro dei revisori legali (*Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39 articoli 6 e ss e art. 43 comma 8, e DM 144 del 20/06/2012 - 145 del 20/06/2012 - 146 del 25/06/2012 pubblicati in GU n. 201 del 29-8-2012 in vigore dal 13 settembre 2012*) *;
- di non essere stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito o di non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di non avere rapporti di parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori dell'Azienda o dell'ente Provincia e di non essere legato all'ente o a società da questo controllate, o all'Azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita;
- di non far parte dei componenti degli organi dell'ente Provincia o dell'Azienda e di non avere ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina;
- di non svolgere le funzioni di Segretario dell'ente locale presso cui è istituita l'Azienda Speciale per la quale si deve procedere alla nomina del rispettivo revisore;

- di non essere dipendente della Provincia o della Regione o dell'Azienda stessa;
- di non avere incarichi o consulenze affidate dall'Azienda stessa, o dalla Provincia o da organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della stessa;
- di non avere assunto complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti, non più di uno in comuni con popolazione pari a 100.000 abitanti, ai sensi dell'art. 238 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Si precisa altresì che ai sensi dell'art. 19 dello statuto dell'Azienda **il revisore dei conti dell'Azienda deve essere scelto fra coloro che risultano iscritti nel registro dei Revisori legali e dimostrino, attraverso il curriculum, comprovata competenza per funzioni analoghe svolte in enti locali, aziende pubbliche e/o private, aziende speciali.**

Il Revisore legale dura in carica fino all'approvazione del terzo bilancio successivo a quello di nomina ed è rieleggibile per una sola volta; è stabilito in due mandati pieni consecutivi il limite massimo di durata dell'incarico di revisore dei conti.

Il corrispettivo del revisore legale è determinato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto delle disposizioni normative in materia.

Spetta ai revisori il diritto a rimborsi spese secondo le regole in vigore presso la Provincia di Mantova (art. 19 comma 11 dello statuto).

Gli aspiranti all'incarico, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare la propria candidatura **entro il giorno 5 luglio 2022**.

La domanda e il curriculum professionale datati e firmati digitalmente con firma munita di certificato valido dovranno essere inviate tramite **PEC - Posta Elettronica Certificata** all'indirizzo **PEC** della Provincia di Mantova: **provinciadimantova@legalmail.it**.

Le domande carenti della documentazione sopra richiesta non verranno ritenute valide.

La Provincia si riserva di procedere alle verifiche necessarie sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di cause ostative alla nomina o il mancato o incompleto possesso dei requisiti richiesti, si procederà a dichiarare la decadenza e la cessazione dall'incarico ai sensi della normativa in materia.

Il presente avviso è consultabile sul sito Internet di questa Provincia all'indirizzo: **www.provincia.mantova.it**, nella sezione "Albo Pretorio online" e nella sezione "Bandi Concorsi Contributi", sottosezione "Avvisi Pubblici".

La pubblicazione del presente avviso costituisce una forma di pubblicità-notizia in ottemperanza agli indirizzi fissati dal Consiglio Provinciale in materia di nomine.

La presentazione della domanda e del curriculum non impegna alla nomina.

Allegato: modello di domanda

Nota *1

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 10 *Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'[articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'[articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), o per un delitto di cui all'[articolo 73](#) del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'[articolo 4, comma 1, lettere a\) e b\), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#).

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o **del presidente**, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Mantova, lì 13 giugno 2022

IL DIRIGENTE
Ing Sandro Bellini